



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA  
PROVINCIA DI LUCCA

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 23 del Reg Data 19/07/2013	Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IRPEF - DETERMINAZIONI
--	--

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Al punto n. 11) all'Ordine del Giorno della presente seduta di prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Angelini Francesco	X	
Bonini Alessandra	X	
Angelini Stefano	X	
Bertolini Angelo	X	
Bechelli Andrea	X	
Martinelli Giacomo	X	
Tognarelli Antonio		X
Turriani Mario	X	
Bertoncini Matteo		X
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni

Bertucci Claudio	X	
Angelini Luciano	X	
Regoli Lucia		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 ) il Vice Segretario Comunale Dott. Andrea Fanani.

Il Sindaco, constatato che i presenti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato .



Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IRPEF - DETERMINAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

Visto l'allegato parere reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo n° 267/2000;

Con n. 7 Consiglieri presenti e votanti e con voti favorevoli 6, contrari 1 (Turriani Mario), astenuti 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione.


Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 7 Consiglieri presenti e votanti e con voti favorevoli 6, contrari 1 (Turriani Mario), astenuti 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il comma 142 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che apporta modifiche all'art. 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, con il quale veniva istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, prevedendo al comma 3 che:  
*"I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.L.gs 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31.05.2002, e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico";*
- Visto l'art. 1, commi da 142 a 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che apportano rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 360/98 e, in particolare, consentono ai Comuni di variare, con apposito regolamento, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef;
- Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);
- Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 13 aprile 2007, all'oggetto "Addizionale Comunale all'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) Approvazione Regolamento e determinazione dell'aliquota per l'anno 2007", con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef e, veniva stabilita nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2007;
- Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 che prevede: "Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";
- Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 26 maggio 2008, all'oggetto "Addizionale Comunale all'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Provvedimenti. ." con la quale veniva modificato il regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef introducendo una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 22 aprile 2010, all'oggetto "Addizionale Comunale all'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Provvedimenti." con la quale veniva modificata la fascia di esenzione per i redditi più bassi nella misura di € 14.500,00 e inoltre veniva confermata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2010;
- Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 29 marzo 2011, all'oggetto "Addizionale Comunale all'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Determinazioni." con la quale veniva confermata la fascia di esenzione per i redditi più bassi nella misura di € 14.500,00 e inoltre veniva confermata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2011;
- Vista la deliberazione C.C. n. 12 del 1 giugno 2012, all'oggetto "Addizionale Comunale all'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Determinazioni." con la quale veniva confermata la fascia di esenzione per i redditi più bassi nella misura di € 14.500,00 e inoltre veniva confermata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012;
- Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2011, con il quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti dell'addizionale Irpef disposta dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/2008;



- Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico, comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, inoltre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- Visto l'art.1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- Visto l'art. 10 comma 4-quater del D. L. 35 del 2013 convertito con modificazioni nella L. 64 del 2013 che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

#### D E L I B E R A

1. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2013, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,5%;
2. di confermare, per l'anno 2013, l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. a favore delle persone fisiche che hanno percepito nello stesso anno un reddito personale complessivo, su base annua, inferiore o uguale a € 14.500,00. In caso di redditi superiori a € 14.500,00 l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile;
3. di confermare per le parti non modificate con il presente atto, la deliberazione di C.C. n. 10 del 26.05.2008;
4. La deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero delle Finanze secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; la stessa sarà oggetto di pubblicazione sull'apposito sito internet del Ministero, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 383/2001.



**PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RAG. ANNA ROSA TERNI**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità in linea contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RAG. ANNA ROSA TERNI**



Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO  
F.to Francesco Angelini

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott. Andrea Fanani

Prot. n° **00.128.3**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve Fosciana all'indirizzo  
<http://www.comune.pievehosciana.lu.it> dal **31 LUG. 2013** per rimanervi per quindici giorni  
consecutivi (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Fanani



- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Fanani

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li **31 LUG. 2013**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Fanani

